



# TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

PRESIDENZA

Via Lattanzio Gambarà, 40 – 25121 Brescia

E mail [tribunale.brescia@giustizia.it](mailto:tribunale.brescia@giustizia.it)

N. 1565 prot. Int.

Brescia, 25/5/23

Ai Sigg. Direttori

Ai Sigg. Funzionari Responsabili delle Cancellerie  
Area Civile

Al Personale addetto all'Area Civile

SEDE

**Oggetto: Circolare DAG prot. 5682.U dell'11.01.2023 - Ministero della Giustizia.**

Premesso che con circolare DAG prot. 5682.U dell'11.01.2023 il Ministero della Giustizia è intervenuto a fornire chiarimenti in merito al regime fiscale applicabile alle procedure esecutive e concorsuali in materia di lavoro, previdenza ed assistenza, estendendo l'operatività del regime fiscale di cui all'art. 9, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/2002, non soltanto alla fase di cognizione, ma anche a quella esecutiva promossa in virtù di sentenze e ordinanze pronunciate nei procedimenti dinanzi al giudice del lavoro ed alla fase concorsuale riferita al recupero dei crediti per prestazioni di lavoro, disciplinata dal comma 2 dell'articolo unico della L. 319/1958, prevedendo che:

*"1) le procedure esecutive, mobiliari e immobiliari, promosse in virtù di provvedimenti emessi nei giudizi indicati al 1° comma dell'articolo unico della legge n. 319 del 1958, sono soggette al pagamento del contributo unificato qualora le parti siano titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;*

*2) analogamente, le istanze volte alla dichiarazione di fallimento fondate su crediti per prestazioni di lavoro sono soggette al pagamento del contributo unificato qualora le parti siano titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115".*

In ragione della suddetta circolare, anche alle procedure esecutive e fallimentari in materia di lavoro e previdenza e assistenza è da ritenersi, quindi, applicabile l'art. 9, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/2002, che prevede testualmente che *"nei processi per controversie di*

*previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3";* ciò in quanto, in virtù del criterio di ragionevolezza, non sarebbe opportuno applicare due regimi differenti alla fase di cognizione e alla successiva fase dell'esecuzione.

Ne consegue che nelle procedure esecutive e concorsuali in materia di lavoro, previdenza ed assistenza le Cancellerie all'atto di iscrizione a ruolo, in mancanza di allegazione, provvederanno a richiedere il deposito di un'autocertificazione attestante il mancato superamento del limite reddituale ai fini dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato, ovvero, in mancanza o nel caso di superamento del limite reddituale (reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), il pagamento del contributo unificato, nella misura fissa di € 43,00 per quanto riguarda le procedure esecutive e concorsuali in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie (art. 13, comma 1, lettera a) D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) ed in misura pari al contributo previsto per le procedure esecutive e concorsuali, ridotto alla metà, nelle procedure inerenti crediti relativi alle controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego (art. 13, comma 3 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).

Si comunichi all'Ordine degli Avvocati e si pubblichi sul sito istituzionale.

Il Presidente del Tribunale  
Vittorio Masia

